



**SESSIONE ULTERIORE DEL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE**

**Roma 15 - 16 dicembre 2023**

**MOZIONE CONGRESSUALE IN TEMA DI  
INCOMPATIBILITÀ CON LA PROFESSIONE DI AVVOCATO**

**Abstract:** proposta di ridefinizione delle incompatibilità con la professione di avvocato alla luce dell'evoluzione della professione e dei cambiamenti sociali.

Il Congresso Nazionale dell'Avvocatura Italiana, riunito in sessione ulteriore in Roma

**PREMESSO CHE**

- l'art. 18 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 ("Legge Professionale") prevede che la professione di avvocato è incompatibile: **(a)** con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio (è consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro); **(b)** con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa; **(c)** con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico; **(d)** con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato;
- l'art. 19 della Legge Professionale prevede alcune limitate deroghe, che rendono l'esercizio della professione di avvocato compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate

e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici; e fa salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici;

**RITENUTO CHE**

- occorre dare vita ad una revisione della normativa sull'incompatibilità della professione di avvocato alla luce dell'evoluzione della professione e dei cambiamenti sociali, che impongono agli avvocati di estendere le loro attività anche a settori limitrofi rispetto al perimetro classico delle attività forensi;
- occorre rimuovere dall'ordinamento professionale una serie di limitazioni irragionevoli, che pongano gli avvocati in situazioni di svantaggio competitivo rispetto ad altri professionisti ed attori presenti sul mercato;
- appare, quindi, necessaria, una modifica sostanziale della disciplina delle incompatibilità rispetto all'impostazione totalmente proibizionistica sposata dall'attuale Legge professionale, limitando le incompatibilità alle sole attività che siano idonee a comportare un reale pregiudizio per l'indipendenza e l'autonomia dell'avvocato, ovvero, che impediscano l'esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione forense. Una norma di dettaglio potrà eventualmente meglio individuare quali siano le attività che si presumono in conflitto con il principio di indipendenza e autonomia dell'avvocato, come ad esempio il ruolo di magistrato di carriera o di uditore giudiziario, ovvero l'esercizio della professione di notaio o anche posizioni di dipendente pubblico o privato (fatte comunque salve le deroghe già previste dalla legge);
- occorre anche prevedere un divieto di mantenere legami associativi professionali con i soggetti che versino in una posizione di incompatibilità;

tutto ciò premesso,

**IMPEGNA**

l'Organismo Congressuale Forense, e le istituzioni forensi per quanto di competenza, a dare attuazione al presente deliberato e a porre in essere ogni necessaria ed opportuna iniziativa per sollecitare una pronta riforma delle disposizioni della Legge Professionale relative alle incompatibilità, secondo i principi indicati nel presente deliberato.

Bergamo – Roma, 20 novembre 2023

AVV. GIOVANNI BERTINO (delegato congressuale del Foro di Bergamo)

sottoscrizione mediante firma digitale